

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso del 2005 il Fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite imposte di consumo non è stato influenzato da innovazioni legislative in campo contributivo.

Per quanto riguarda gli aspetti pensionistici il Fondo è stato interessato da alcune norme applicabili anche ad altre gestioni, come le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004).

In materia di benefici pensionistici per esposizione all'amianto si cita il decreto 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante "Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".

Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge n.326 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria 2004), delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.

Il citato decreto, sulla base del combinato disposto della normativa sopra richiamata, prevede che hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell'importo della prestazione pensionistica, i lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Nel contempo, lo stesso decreto dispone che hanno diritto ai benefici pensionistici secondo le previgenti disposizioni, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, i lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all'amianto, per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Il decreto ministeriale fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso il termine per la presentazione della domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione all'amianto.

Ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico non è fissato alcun termine per la presentazione della domanda agli enti previdenziali di appartenenza.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che "le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti".

L'articolo 2, comma 1, dispone che "ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni".

Si rammenta che la legge 24 maggio 1970, n. 336 reca "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Il successivo comma 2 dell'art.2 della legge n.206/2004, stabilisce che "e' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 3, dispone che "sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti".

L'articolo 3, comma 1, dispone che "a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e' riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che "coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il comma 2 prevede che in favore di tali soggetti "e' riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione

percepita integralmente dall'avente diritto e indeterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2.

I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge”.

L'articolo 7, comma 1, stabilisce che “ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e' assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attivita' nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianita'”.

L'articolo 15, comma 1, dispone che “i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961”, e al comma 2 che “per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003”.

L'articolo 16 pone a carico dello Stato l'onere derivante dall'attuazione della legge stessa.

In materia di perequazione automatica delle pensioni si fa presente che il decreto del 18 novembre 2005, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ha fissato nella misura del 2 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2005. Il decreto interministeriale del 20 novembre 2004 aveva fissato detto aumento, in via previsionale, nella misura dell'1,9 per cento.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

FONDO DI PREVIDENZA PER IL
PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE
DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

RENDICONTO DELL'ANNO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il rendiconto dell'anno 2005 del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende di navigazione aerea evidenzia:

- ♦ 291 mln di ENTRATE
- ♦ 239 mln di USCITE
- ♦ 52 mln di RISULTATO DI ESERCIZIO di cui:

390 mgl di AVANZO ECONOMICO

51,711 mln di ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA

- ♦ 351 mln di ATTIVO NETTO PATRIMONIALE.

- Per avere una immediata informazione dell'andamento del Fondo, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in milioni)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIM.LE NETTA A FINE ANNO
2 0 0 1	179	152	27	172
2 0 0 2	215	163	52	224
2 0 0 3	314	178	136	360
2 0 0 4	183	244	-61	299
2 0 0 5	291	239	52	351

Prima di procedere all'illustrazione delle più significative poste del bilancio si riportano, nella tabella che segue, in forma aggregata, i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2005 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno ed accertati per il 2004;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2004 e 2005.

sintesi della situazione economico-patrimoniale

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO
	2004	1 ^a nota variazione	aggiornato	2005
<i>(in migliaia)</i>				
SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA AD INIZIO ANNO				
- Riserva obbligatoria.....	324.586	351.109	351.109	351.109
- Avanzo (+) disavanzo (-) patrimoniale.....	35.181	-51.780	-51.780	-51.780
totale.....	359.767	299.329	299.329	299.329
ENTRATE				
- Contributi datori di lavoro ed iscritti.....	170.153	167.984	175.442	175.796
- Quote di partecipazione degli iscritti.....	2.323	1.070	1.760	1.629
- Trasferimenti attivi.....	1.217	1.561	1.191	591
- Redditi e proventi patrimoniali.....	6.694	6.241	6.250	6.371
- Poste correttive e compensative delle uscite.....	2.169	1.250	2.000	3.597
- Entrate non classificabili in altre voci.....	531	158	351	544
- Canone d'uso netto immobili strumentali.....	4	5	4	2
- Recupero del contr. In conto interessi agli inquilini	0	0	0	1
- Variazioni patrimoniali straordinarie.....	0	0	8.274	102.496
- Prelievi da accantonamenti e fondi.....	0	0	0	471
totale delle entrate.....	183.091	178.269	195.272	291.498
USCITE				
- Spese per prestazioni istituzionali.....	216.106	181.400	178.268	229.934
- Trasferimenti passivi.....	3.818	4.479	3.016	3.872
- Spese di amministrazione.....	2.321	2.630	2.394	1.991
- Oneri finanziari.....	1.514	1.013	1.001	1.223
- Oneri tributari.....	50	329	504	374
- Poste correttive e compensative delle entrate.....	16.106	100	100	955
- Uscite non classificabili in altre voci.....	581	805	405	267
- Contributo in conto interessi agli inquilini	291	344	387	258
- Variazioni patrimoniali straordinarie.....	72	0	0	453
- Svalutazioni e deprezzamenti.....	2.671	1.397	2.432	70
totale delle uscite.....	243.530	192.497	188.507	239.397
RISULTATO DELL'ESERCIZIO				
- Assegnazione alla riserva obbligatoria.....	26.523	41.107	16.265	51.711
- Avanzo (+); disavanzo (-).....	-86.961	-55.335	-9.500	390
totale.....	-60.438	-14.228	6.765	52.101
SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA A FINE ANNO				
- Riserva obbligatoria.....	351.109	392.216	367.374	402.820
- Avanzo (+) disavanzo (-) patrimoniale.....	-51.780	-107.115	-61.280	-51.390
totale.....	299.329	285.101	306.094	351.430

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI — Accertati per un importo complessivo di 176 mln, evidenziano un incremento di 6 mln rispetto all'anno precedente.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI — Pari a 1,629 mln, attengono prevalentemente ai versamenti degli iscritti per valori capitali di riscatto e per contribuzioni volontarie. In misura minore sono costituiti dalle trattenute per divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, cui si aggiungono i proventi derivanti dall'estensione del regime di cumulabilità prevista dall'art.44 della L. n°289/2002.

TRASFERIMENTI ATTIVI — Quantificati in 591 mgl, riguardano i trasferimenti dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali a copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote e i trasferimenti da altri Fondi, a copertura di periodi assicurativi riconosciuti nel Fondo volo.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI — Determinati in 6 mln, si riferiscono prevalentemente alla remunerazione delle disponibilità finanziarie del Fondo impiegate secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di contabilità dell'Istituto e, in misura minore, ad interessi attivi diversi.

Nella tabella che segue sono indicati il capitale medio disponibile, suddiviso per tipo di impiego, ed i redditi conseguenti con i relativi saggi di remunerazione.

DESCRIZIONE	IMPIEGHI	REDDITI	SAGGIO %
- c/c bancari	63.026.905	836.015	1,33
-prestiti e mutui	44.142.781	1.085.336	2,46
-investimenti in tesoreria	178.878.749	2.790.211	1,56
-impieghi mobiliari e immob.	3.810.994	1.655.384	43,44
Totale.....	289.859.429	6.366.946	2,20

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE – Figurano per 4 mln. e si riferiscono a recuperi di prestazioni indebite e a riaccrediti di somme non rimosse dai beneficiari.

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI – L'onere per la voce in esame raggiunge i 230 mln con un incremento di 14 mln rispetto al 2004.

L'importo, analizzato nell'allegato 2, è costituito:

- per 208 mln dall'onere per rate di pensioni; l'incremento di 38 mln rispetto al corrispondente dato dell'esercizio 2004 è connesso al maggior numero di pensioni in essere (+282) e al più elevato importo medio delle stesse sul quale incide, tra l'altro, la perequazione automatica, prevista a decorrere dall'inizio dell'anno nella misura del 2 %;
- per 22 mln dalle liquidazioni in capitale.

Completa la voce in esame l'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità relativamente alle prestazioni economiche ed accessorie.

Nei prospetti che seguono si riportano, distintamente per categoria, l'analisi delle pensioni liquidate negli anni 2004 e 2005 e quella delle pensioni in corso di pagamento alla fine degli anni stessi.

PENSIONI LIQUIDATE ALLA FINE DEGLI ANNI 2004 E 2005

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
2004	Vecchiaia	66	4.128.879	62.559
	Invalidità	55	1.099.074	19.983
	Superstiti	33	650.668	19.717
	Totale	154	5.878.621	38.173
2005	Vecchiaia	263	19.553.699	74.349
	Invalidità	93	2.262.745	24.331
	Superstiti	37	634.227	17.141
	Totale	393	22.450.671	57.126

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 2004 E 2005

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
2004	Vecchiaia	3.788	146.249.331	38.609
	Invalidità	670	16.950.903	25.300
	Superstiti	577	12.354.162	21.411
	Totale	5.035	175.554.396	34.867
2005	Vecchiaia	3.962	168.548.222	42.541
	Invalidità	753	20.037.296	26.610
	Superstiti	602	12.824.422	21.303
	Totale	5.317	201.409.940	37.880